



DELIBERAZIONE dell'ASSEMBLEA

N. 03 del 21 Marzo 2024

Addì 21 Marzo 2024, alle ore 16.00 si è riunita l'Assemblea del Parco Naturale Regionale di Tepilora presso la sede dell'ente, per discutere sul seguente Ordine del Giorno:

2. Riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi. Reimputazione residui attivi e passivi all'esercizio finanziario 2024 e successivi e conseguenti variazioni.

Presenti i componenti:

- Giuseppe Ciccolini: Presidente. Sindaco del Comune di Bitti;
- Salvatore Mele, delegato dell'Agenzia FoReSTAS;
- Antonella Canu: Sindaco del Comune di Lodè;
- Francesco Murgia: Rappresentante della Provincia di Nuoro;
- Martino Giovanni Sanna: Sindaco del Comune di Torpè;
- Salvatore Ruiu: Sindaco del Comune di Posada;

Assenti:

- Paolo Puddu: Vicepresidente, Rappresentante della Regione Autonoma della Sardegna.

È altresì presente:

- Marianna Agostina Mossa, Direttrice del Parco, con funzioni di segretario verbalizzante;

Il Presidente illustra il punto all'ordine del giorno.

L'ASSEMBLEA

Visto l'art.228, c. 3, del D. Lgs. n.267/2000, che cita testualmente: "*Prima dell'inserimento nel conto del bilancio dei residui attivi e passivi l'ente locale provvede all'operazione di riaccertamento degli stessi, consistente nella revisione delle ragioni del mantenimento in tutto od in parte dei residui e della corretta imputazione in bilancio, secondo le modalità di cui all'art. 3, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni*";



Dato atto che l'Ente ha applicato i nuovi principi di contabilità finanziaria propri dell'armonizzazione contabile introdotta con decreto legislativo 118/2011 ivi integrato dal DPCM 28 dicembre 2011 ed in particolare quanto palesato nel principio contabile applicato alla contabilità finanziaria ivi riportato in stralcio: *"Il riaccertamento ordinario dei residui trova specifica evidenza nel rendiconto finanziario, ed è effettuato annualmente, con un'unica deliberazione della giunta, previa acquisizione del parere dell'organo di revisione, in vista dell'approvazione del rendiconto"*;

Premesso che:

- con decreto legislativo n. 118 del 23 giugno 2011, recante disposizioni, in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, sono stati individuati i principi contabili fondamentali del coordinamento della finanza pubblica ai sensi dell'art. 117, c. 3 della Costituzione;
- ai sensi dell'art. 3 del sopra citato d.lgs. 118/2011, le Amministrazioni pubbliche devono adeguare la propria gestione ai principi contabili generali e di competenza finanziaria;

Richiamati:

- Il D. Lgs 23 giugno 2011, n. 118 e sue integrazioni e modificazioni recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni e degli Enti Locali, con il quale è stato avviato un nuovo sistema contabile armonizzato e sono stati definiti i principi contabili generali cui deve essere uniformata la nuova contabilità;
- Il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e sue integrazioni e modificazioni ed in particolare gli art. 189, 190 e 228, comma 3, inerenti al riaccertamento dei residui e la dimostrazione dei risultati finali della gestione;
- L'articolo art. 3, comma 4, D. Lgs. n. 118/2011 che prevede che: *"Al fine di dare attuazione al principio contabile generale della competenza finanziaria enunciato nell'allegato 1, gli enti di cui al comma 1 provvedono, annualmente, al riaccertamento dei residui attivi e passivi, verificando, ai fini del rendiconto, le ragioni del loro mantenimento"* (omissis) *"Possono essere conservati tra i residui attivi le entrate accertate esigibili nell'esercizio di riferimento, ma non incassate. Possono essere conservate tra i residui passivi le spese impegnate, liquidate o liquidabili nel corso dell'esercizio, ma non pagate. Le entrate e le spese accertate e impegnate non esigibili nell'esercizio considerato, sono immediatamente reimputate all'esercizio in cui sono esigibili. La reimputazione degli impegni è effettuata incrementando, di pari importo, il fondo pluriennale di spesa, al fine di consentire, nell'entrata degli esercizi successivi, l'iscrizione del fondo pluriennale vincolato a copertura delle spese reimputate. La costituzione del fondo pluriennale vincolato non è effettuata in caso di reimputazione contestuale di entrate e di spese. Le variazioni agli stanziamenti del fondo pluriennale vincolato e agli stanziamenti correlati, dell'esercizio in corso e dell'esercizio precedente, necessarie alla reimputazione delle entrate e delle spese riaccertate, sono*



effettuate con provvedimento amministrativo della giunta entro i termini previsti per l'approvazione del rendiconto dell'esercizio precedente. Il riaccertamento ordinario dei residui è effettuato anche nel corso dell'esercizio provvisorio o della gestione provvisoria. Al termine delle procedure di riaccertamento non sono conservati residui cui non corrispondono obbligazioni giuridicamente perfezionate”;

Verificato altresì che l'allegato 4.2 al D.Lgs n. 118/2011 e successive modificazioni “*Principio sulla competenza finanziaria*” secondo il quale “*Le spese relative al trattamento accessorio e premiante, liquidate nell'esercizio successivo a quello cui si riferiscono, sono stanziare e impegnate in tale esercizio... pertanto, la spesa riguardante il fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività è interamente stanziata nell'esercizio cui la costituzione del fondo stesso si riferisce, destinando la quota riguardante la premialità e il trattamento accessorio da liquidare nell'esercizio successivo alla costituzione del fondo pluriennale vincolato, a copertura degli impegni destinati ad essere imputati all'esercizio successivo”;*

Preso atto che il punto 9.1 del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011, tra le altre disposizioni testualmente recita: “*... Il riaccertamento ordinario dei residui trova specifica evidenza nel rendiconto finanziario, ed è effettuato annualmente, con un'unica deliberazione della giunta, previa acquisizione del parere dell'organo di revisione, in vista dell'approvazione del rendiconto. Al solo fine di consentire una corretta re-imputazione all'esercizio in corso di obbligazioni da incassare o pagare necessariamente prima del riaccertamento ordinario, è possibile, con provvedimento del responsabile del servizio finanziario, previa acquisizione del parere dell'organo di revisione, effettuare un riaccertamento parziale di tali residui. La successiva delibera della giunta di riaccertamento dei residui prende atto e recepisce gli effetti degli eventuali riaccertamenti parziali. Si conferma che, come indicato al principio 8, il riaccertamento dei residui, essendo un'attività di natura gestionale, può essere effettuata anche nel corso dell'esercizio provvisorio entro i termini previsti per l'approvazione del rendiconto. In tal caso, la variazione di bilancio necessaria alla re-imputazione degli impegni e degli accertamenti all'esercizio in cui le obbligazioni sono esigibili, è effettuata, con delibera di Giunta, a valere dell'ultimo bilancio di previsione approvato. La delibera è trasmessa al tesoriere.” ...”;*

Visti gli allegati elenchi di impegni distinti per Responsabili di Servizio, i quali, in relazione alle proprie competenze hanno effettuato la ricognizione dei residui attivi e passivi, previo controllo giuridico e contabile dei motivi che ne giustificano il mantenimento o l'eliminazione, in tutto o in parte;

Ritenuto dover conseguentemente procedere al riaccertamento ordinario di tali residui. Considerato che le re-imputazioni dei residui, comportano variazioni al bilancio di previsione 2024 consistenti nella iscrizione del fondo pluriennale vincolato, nella parte entrata del bilancio e delle corrispondenti voci della spesa da re-imputare, nella parte spesa del bilancio;



Acquisito agli atti il parere favorevole:

- della Responsabile del Servizio Finanziario, in ordine alla verifica della veridicità delle previsioni di entrata e di compatibilità delle previsioni di spesa, ai sensi dell'art. 153, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000 datato 27.02.2024;
- dell'Organo di Revisione, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b), del D. Lgs. n. 267/2000, n. 02 del 05.03.2024, acquisito al Rif.to Prot. n. 245 del 07-03-2024.

Visto il D. Lgs. n. 267/2000;

Visto il D. Lgs. n. 118/2011;

Visto il Regolamento di contabilità armonizzata del Parco;

Constatata la competenza a provvedere ai sensi dell'allegato n. 4/2 al D. Lgs. n. 118/2011;

A votazione unanime e palese

D E L I B E R A

per le motivazioni meglio espresse in narrativa e che qui si intendono richiamate,

Di approvare le risultanze del presente riaccertamento dei residui attivi e passivi da inserire nel conto del bilancio dell'esercizio finanziario 2024, con reimputazione all'anno di competenza, come risulta dagli allegati che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.

Di determinare conseguentemente il fondo pluriennale vincolato al 1° gennaio 2024 da iscrivere nell'entrata dell'esercizio 2024 come da prospetto predisposto che se pur non allegato costituisce parte sostanziale del presente atto.

Di approvare le variazioni agli stanziamenti del Bilancio previsionale 2024-2026 e le variazioni di cassa del Bilancio previsionale 2024 conseguenti all'attività di riaccertamento, illustrate nel prospetto allegato alla presente deliberazione che ne costituisce parte integrante e sostanziale.

Di trasmettere il presente provvedimento al tesoriere del Parco.

Di allegare al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale, i pareri di regolarità tecnica e contabile di cui all'articolo 49, comma 1, del "Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli enti locali"



approvato con D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 e successive modifiche ed integrazioni.

Di pubblicare il presente atto nel sito del Parco.

Il Presidente

Giuseppe Ciccolini

La Direttrice

Marianna Agostina Mossa